

# **TI\_GERICHTE 14.1995.64 vom 13. März 1995**

TI Tribunale d'appello, 1995-03-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.1995.64](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.1995.64)

FR: TI\_GERICHTE 14.1995.64 du 13 mars 1995

IT: TI\_GERICHTE 14.1995.64 del 13 marzo 1995

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

a) Ex art. 80 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto dell'opposizione. Sono parificate alle sentenze esecutive entro il territorio del Cantone i decreti e le decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (imposte, ecc.), a cui il Cantone attribuisca forza esecutiva. L'art. 58 della Legge cantonale 8 marzo 1911 di attuazione della LEF (LALF) stabilisce che "sono parificati alle sentenze esecutive nel senso dell'art. 80 LEF: i decreti delle autorità amministrative e di polizia aventi carattere esecutivo, le bollette delle imposte, delle tasse e delle patenti cantonali e comunali". Il giudice del rigetto deve esaminare d'ufficio se si realizzano nel caso concreto i presupposti per la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione. Ex art. 27 della Legge sul bollo del 16 giugno 1966 le decisioni dell'Autorità preposta all'applicazione di tale legge sono parificate alle sentenze esecutive nel senso dell'art. 80 della LEF. b) Per l'art. 81 cpv. 1 LEF "quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata, ove l'opponente non provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, o che è stato prorogato il termine per il pagamento, ovvero non dimostri che è prescritto. c) Ex art. 57 cpv. 1 della Legge sull'imposta di bollo e spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986, entrata in vigore il 1. gennaio 1987 (art. 59 cpv. 2 LB) procedure di tassazione e contravvenzione aperte in applicazione della Legge sul bollo del 16 giugno 1966 prima dell'entrata in vigore della presente Legge rimangono soggette al diritto precedente. d) Dal decreto 10 aprile 1987 del Dipartimento delle finanze doc. B si evince che la procedura di tassazione è stata aperta, prima del 1. gennaio 1987, in applicazione dell'art. 22 e ss. della LB del 16 giugno 1966. Di conseguenza la procedura che ci occupa rimane soggetta alla LB del 16 giugno 1966 e) L'art. 25 della citata LB del 16 giugno 1966 prevede: "L'azione per le contravvenzioni previste dalla presente legge si prescrive in cinque anni. La prescrizione inizia dalla fine dell'anno durante il quale l'imposta è scaduta. La prescrizione dell'azione non dispensa però dall'obbligo del pagamento del diritto di bollo mancante, qualora ne venisse fatto un uso qualsiasi. Tale obbligo decade dopo trascorsi altri cinque anni." L'escusso ha fatto valere l'eccezione di prescrizione. Questa può concernere sia il diritto di tassare, che il credito d'imposta. aa) La prescrizione del diritto di tassare, con la quale si intende eccepire un vizio materiale, sostenendo che il decreto doc. B è stato emesso dopo 5 anni dalla fine del periodo di tassazione previsto dalla legge per iniziare la procedura di tassazione, è però inammissibile nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione, perchè essa mette in

discussione il decreto di sanatoria posto alla base dell'esecuzione (cfr. sentenza del Tribunale federale, Camera di diritto pubblico, del 14 novembre 1973 in re S. SA; CEF 27 maggio 1992 in re C. P. T c. E.A., 6 agosto 1976 in re C.S. c. A.P. ; CCC 26 agosto 1987 in re C.T. c. L., 26 agosto 1987 in re C.T. c. K.). bb) L'art. 25 cpv. 3 LB prevede per il credito d'imposta una prescrizione di altri cinque anni. L'obbligo di pagamento si è prescritto per tanto il 10 aprile 1992, il decreto in esame doc. B essendo stato emesso il 10 aprile 1987, mentre il PE è stato notificato all'escusso solo il 29 novembre 1993. D'altronde se anche si volesse considerare la prescrizione assoluta di 10 anni, pure in tal caso il credito in esame risulta prescritto, il contratto oggetto della procedura di tassazione, essendo stato concluso il 6 aprile 1981.

## **E. 2**

La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 350.--, già anticipata dall'appellante, è a carico \_\_\_\_\_ che rifonderà a \_\_\_\_\_ Fr. 300.-- a titolo di indennità.

## **E. 3**

Intimazione: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura di Mendriso-Sud Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.